



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2024 <sup>(\*)</sup>**

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

---

<sup>(\*)</sup> Già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	13
Disegno di legge .....	»	39
Testo del decreto-legge .....	»	40

ONOREVOLI SENATORI. —

**Il CAPO I** detta previsioni che riguardano il personale.

**L'articolo 1** prevede disposizioni in tema di assunzione di 1000 agenti di polizia penitenziaria. La ragione dell'intervento va ravvisata nella necessità di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna. La disposizione prevede l'assunzione straordinaria di queste unità da inquadrare nella qualifica iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità per il 2025 e di 500 unità per il 2026. Si è correlativamente prevista la copertura finanziaria

**L'articolo 2** detta disposizioni in materia di assunzione dirigenti penitenziari e si compone di cinque commi.

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza - fra l'altro - con le linee progettuali del PNRR.

È nota la gravità della situazione in cui versa il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione dello stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari. È quindi prioritaria l'esigenza di una implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario. Tale necessità risulta ancora più impellente tenuto conto dei lavori in atto per la costruzione di otto nuovi padiglioni in coerenza con i progetti del PNRR di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, con il duplice obiettivo di contenere la problematica del sovraffollamento e di migliorare le condizioni di vivibilità delle persone detenute e degli operatori penitenziari. In coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni, infatti, è avvertita fortemente l'esigenza di un'azione generale che consenta di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che si assesta in circa 60.000 unità.

Il comma 2, ai fini della copertura della dotazione organica come rideterminata dal comma 1, autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2024-2025, un corrispondente contingente di venti unità di personale penitenziario - in



aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Sul punto è da rilevare che attualmente è vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39. Lo scorrimento di detta graduatoria consentirà all'Amministrazione di far fronte con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al comma 2, il ricorso alle procedure di scorrimento della graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020.

Il comma 4 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dei commi 1 e 2 e il comma 5 la norma in materia di ulteriore copertura finanziaria.

**L'articolo 3** detta previsioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore della polizia penitenziaria. Le ragioni di straordinaria necessità e urgenza vanno ravvisate nelle pressanti e attuali esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari e la norma consente, dunque, di procedere all'assunzione in tempi brevi di unità di personale appartenente alla carriera dei funzionari e al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari. La possibilità di scorrere le graduatorie vigenti di concorsi appena conclusi risponde anche alla necessità di assicurare il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa in considerazione dei tempi di svolgimento e del dispendio di risorse che richiederebbero lo svolgimento di nuove procedure concorsuali. Tale norma, pertanto, consente di incidere effettivamente in modo positivo sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari.

**L'articolo 4** detta disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria. L'attuale formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 prevede, al comma 1, che gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentino un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli, la cui durata è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che, al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, siano nominati agenti in prova e vengano ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

Con la disposizione in esame, in considerazione delle particolari esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, si declinano due correlate modificazioni dei citati commi 1 e 2 e si inserisce il comma 1-bis. In particolare, alla lettera a) si prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992 e, per l'effetto, la variazione della durata minima del corso di formazione, stabilendo che lo stesso possa avere una durata compresa tra i quattro e i dodici mesi.



Le ragioni di straordinaria necessità e urgenza vanno ravvisate nella situazione di significativa carenza degli organici del personale dell'Amministrazione, anche tenendo conto della difficoltà di garantire un efficace *turn over* del personale, il tutto connesso con le pressanti esigenze di garantire adeguati livelli di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Tale previsione si rende dunque necessaria per permettere all'Amministrazione, stante le attuali capacità ricettive delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, di poter organizzare annualmente un corso di formazione in più e dunque recuperare il *gap* assunzionale connesso alle dilazioni degli iter concorsuali conseguenziali alla situazione pandemica che ha interessato l'intera nazione a partire dall'anno 2020. Ai ritardi accumulati, che si sta cercando di recuperare, si aggiungono inoltre le criticità connesse all'aumento esponenziale delle cessazioni dal servizio che si registrano nel quinquennio 2023-2027 ed alla necessità di assicurare non solo il previsto regolare *turn over* ma anche le assunzioni straordinarie programmate in relazione alle disposizioni vigenti in materia emanate in considerazione delle esigenze istituzionali già riconosciute.

Alla lettera b), in ragione della peculiarità e particolare qualificazione connessa all'esecuzione delle misure rivolte nei confronti di individui minori, viene inserito all'art. 6, il comma 1-*bis* che prevede, per il caso in cui il corso di formazione sia stabilito nella durata minima di quattro mesi, che il contingente di agenti che è assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prima del raggiungimento della sede assegnata, deve frequentare un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.

Alla lettera c) la proposta normativa, modificando il comma 2 del medesimo articolo 6, nello specificare che il primo ciclo di formazione non può avere durata inferiore a tre mesi, pur nella riduzione della durata minima del corso, garantisce omogeneità di valutazione per tutti gli allievi agenti avuto riguardo al giudizio globale di idoneità in ordine ai risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, che permane su base trimestrale, assicurando, nel contempo, l'invarianza degli oneri connessi alla nomina degli stessi quali agenti in prova con la medesima decorrenza e non con decorrenza anticipata rispetto a quella già stabilita dalla norma che si va a modificare.

Con tale disposizione si persegue pertanto il duplice obiettivo di rilanciare le capacità assunzionali dell'Amministrazione, recuperando il ritardo finora determinatosi per effetto delle disposizioni eccezionali emanate in relazione allo stato di emergenza connesso alla situazione pandemica, nonché di evitare, per il futuro, in ragione delle ridotte capacità ricettive delle scuole e degli istituti di istruzione, l'accumularsi di ulteriori ritardi nelle assunzioni, assicurandosi la copertura dei posti vacanti per il prossimo periodo ove si registrerà un aumento esponenziale delle cessazioni, il tutto garantendo comunque l'adeguata formazione degli allievi senza ulteriori oneri a carico dello Stato essendo interamente coperti dalle attuali previsioni di bilancio.

**Il CAPO II** contiene disposizioni in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

**L'articolo 5** modifica la disciplina in materia di liberazione anticipata disciplinata nella legge 26 luglio 1975, n. 354, allo scopo di garantirne un'applicazione più efficace, sia a favore del detenuto che della magistratura di sorveglianza. L'intervento risponde, infatti, in via principale all'esigenza di semplificare il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata, sia per sgravare gli



uffici di sorveglianza da una serie di incombenze, sia per dare maggiore certezza ai detenuti circa il maturare, nel corso dell'esecuzione della pena, del beneficio sia, infine, per evitare il rischio che il riconoscimento sopravvenga a troppa distanza dall'insorgere dei suoi presupposti, con effetti negativi sull'accesso ad altri benefici penitenziari e sulla individuazione del termine finale della pena.

In primo luogo, quindi, l'intervento (comma 1), in conformità a quanto già oggi previsto per le pene detentive brevi, prevede che nell'ordine di esecuzione siano conteggiate dal pubblico ministero tutte le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che al destinatario siano specificamente indicati sia il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni sia la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione, inoltre, è, però, dato avviso al destinatario che per godere delle detrazioni durante il periodo di esecuzione della pena dovrà partecipare all'opera di rieducazione. Questa previsione ha il duplice scopo di stabilizzare fin dall'inizio (nell'ordine di esecuzione della pena) i semestri di interesse e il relativo conteggio delle riduzioni premiali, ma anche di promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni, ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione.

In modo connesso (con l'intervento effettuato con il comma 2), si inverte il meccanismo attuale, per cui l'ordine di esecuzione deve essere nuovamente emesso ogni volta che la riduzione per liberazione anticipata è riconosciuta, e si impone una nuova emissione solo se il beneficio non è concesso o è revocato. Ciò in quanto sono solo questi eventi ad imporre una modifica di quanto già indicato nell'ordine di esecuzione.

Stabilizzato in questo modo il dato relativo alle scansioni della pena, l'innovazione processuale di rilievo consiste nel fatto che la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto alla detrazione, ossia della effettiva, positiva, partecipazione all'opera di rieducazione, viene spostata nei momenti nei quali la detrazione effettivamente rileva nella concreta vita del detenuto (comma 3).

I momenti rilevanti sono costituiti, in via principale (come disciplinato nel comma 3 del nuovo art. 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354), dall'approssimarsi del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. In questo caso, infatti, il magistrato di sorveglianza, nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del "fine pena" (allo scopo di consentire una valutazione tempestiva), accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, salvo che essi non siano già stati oggetto di valutazione.

I semestri, infatti, possono essere oggetto di valutazione anche prima della verifica circa la fine effettiva dell'espiazione in due casi.

Il primo (disciplinato nel comma 1 del nuovo art. 69-*bis*) riguarda l'ipotesi in cui il detenuto formuli istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata.

Accanto al concetto di "misure alternative alla detenzione" si è fatto ricorso all'espressione più ampia di "altri benefici analoghi", meno tecnica ma esaustiva sul piano descrittivo, per includere anche istituti ulteriori rispetto a quelli elencati nell'art. 54, comma 4, sia già oggi previsti sia eventualmente introdotti in futuro.



In occasione di una istanza per accedere ad istituti rispetto ai quali è rilevante la liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.

Peraltro, al fine di chiarire il profilo relativo all'ammissibilità delle istanze di ammissione ai benefici, ma anche per dare modo al magistrato di sorveglianza di definire il profilo relativo al riconoscimento della liberazione anticipata prima che maturi l'effettivo momento che legittimerebbe l'accesso al beneficio richiesto, si è precisato che l'istanza dell'interessato può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso ai benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Un termine, come si è detto, congruo allo scopo di consentire una valutazione tempestiva prima del maturare dei presupposti per l'accesso al beneficio richiesto.

Accanto a questi momenti di accesso d'ufficio ad una valutazione di concessione della liberazione anticipata resta, invece, residuale (nel comma 3 del nuovo art. 69-*bis*) la possibilità che l'interessato ne faccia richiesta per "uno specifico interesse", diverso da quelli relativi al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari. Un interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima, proprio in ragione del fatto che si tratta di una ipotesi residuale, che ha la propria ragion d'essere solo ove l'interesse non sia già tutelato dalle previsioni che si sono viste. Un caso emblematico è sicuramente quello relativo all'interesse al cosiddetto "scioglimento del cumulo": ossia l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni previste dall'articolo 54, la pena relativa ad un reato preclusivo all'applicazione di determinati istituti (diversi da quelli di cui al comma 1) è decorsa.

Con riguardo al concreto procedimento, il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio resta del magistrato di sorveglianza, che continua, come oggi, a provvedere con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Il provvedimento è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale, e avverso di esso, come già oggi, il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio, il quale decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. L'unica innovazione riguarda il fatto che siccome la competenza a decidere sull'istanza di accesso ai benefici può appartenere al tribunale di sorveglianza, in questo caso è il presidente del tribunale che trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

Con il comma 4, in considerazione del fatto che parte della disciplina del procedimento relativo alla liberazione anticipata è dettata nella fonte di rango regolamentare di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e che non è opportuno un intervento di rilegificazione, si è fissato un termine (di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) al Governo per adottare con regolamento le modifiche necessarie a prevedere che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 355 sia, in generale, adeguato alle previsioni introdotte con il decreto-legge e, in particolare, che sia integrato per prevedere che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge n. 354 del 1975 (ossia novanta giorni prima del fine pena individuato conteggiando le detrazioni di pena) e il direttore dell'istituto trasmetta d'ufficio gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.



**L'articolo 6** tratta di colloqui telefonici dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

L'attività di corrispondenza telefonica costituisce elemento significativo del trattamento penitenziario e trova fondamento nel diritto del soggetto recluso alla vita familiare e al mantenimento di relazioni personali con i congiunti, riconosciuto dagli articoli 15 e 18, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La durata e le modalità della corrispondenza telefonica sono attualmente stabilite dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) che prevede, all'articolo 39, una telefonata con i congiunti o conviventi, ovvero, qualora ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse, una volta alla settimana per la durata di dieci minuti. L'attuale situazione di tensione carceraria e il riscontro positivo avuto dalla norma dettata in materia di colloqui telefonici durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 sollecita una rivisitazione della materia, allo scopo di facilitare il mantenimento di rapporti con il contesto familiare da parte dei detenuti, aumentando l'accesso ai colloqui telefonici.

La disposizione prende atto del fatto che la disciplina è oggi dettata, in misura principale, nel regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 e che pertanto è necessario un intervento su quel testo, rispetto al quale è opportuno che la fonte di rango primario detti al Governo i contenuti portanti della modifica e fissi un termine per l'adeguamento della fonte regolamentare. Per questo aspetto, si è provveduto con il comma 1.

Proprio in considerazione dell'urgenza di intervenire con strumenti volti ad attenuare la tensione negli istituti di pena il comma 2 prevede sin d'ora la possibilità di incremento dei colloqui telefonici, in maniera analoga a quanto disposto dalla legislazione emergenziale intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19, così rendendo immediatamente operativi gli effetti connessi al comma 1.

**L'articolo 7** modifica l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario risulta chiaramente incompatibile con l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, sol che si consideri che la valutazione del Ministro della giustizia circa la particolare pericolosità del detenuto, che sola consente l'adozione del provvedimento emesso ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, appare difficilmente conciliabile con il giudizio di segno opposto dell'autorità giudiziaria, circa l'assenza di pericolo concreto per i partecipanti al programma, che consente l'accesso al programma, alla stregua dell'articolo 129-*bis* c.p.p., in ossequio al canone dell' "utilità del programma in relazione ai criteri di accesso", di cui all'articolo 1, comma 18, lettera c), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Analoghe considerazioni possono svolgersi circa l'assoluta impossibilità, giuridica ancora prima che fattuale, di mettere insieme le caratteristiche precipue del regime di sospensione del trattamento, come descritte nella disposizione che si va a modificare, e le altrettanto peculiari caratteristiche del sistema della giustizia riparativa (riservatezza, confidenzialità, separatezza) e delle concrete modalità di svolgimento dei programmi, così come descritte sia nella disciplina organica del sistema di cui agli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sia nella proposta di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di giustizia riparativa, attualmente all'attenzione della Conferenza unificata. L'incompatibilità tra i due istituti, seppur potenzialmente ricavabile dalla lettura complessiva del sistema, va chiarita con la espressa previsione dell'incompatibilità, con un intervento necessario ed urgente per poter evitare l'insorgere di contrasti applicativi rispetto alla portata decisamente innovativa delle disposizioni in materia di giustizia riparativa.



L'**articolo 8** introduce disposizioni dirette a rinnovare il sistema dell'esecuzione penale e rendere più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale che hanno un impatto sulla sicurezza e la coesione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e con gli enti del terzo settore. A tale scopo è prevista la realizzazione di un piano di interventi che si fonda in via principale sull'incremento delle opportunità di accesso alle misure penali di comunità.

Al **comma 1**, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, viene istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Il **comma 3** prevede che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il **comma 4** dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

Il **comma 5** dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e reca la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 9** reca modifiche al codice penale e introduce l'articolo 314-*bis* con il quale si punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al di fuori dei casi già previsti dall'articolo 314 c.p., avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali



non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

In seguito alla riforma attuata con la legge n. 86 del 1990 sono state soppresse dal peculato (art. 314 c.p.) le condotte di “distrazione a profitto proprio o di altri” e, contemporaneamente, si è riformato l’abuso d’ufficio. In conseguenza di ciò, la giurisprudenza ha qualificato come abuso d’ufficio le condotte non comportanti appropriazione, consistenti nel mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche (Sez. 6, n. 12658 del 2/3/2016, Rv. 26687101, Sez. 6, sent. 19484 del 23/1/2018, rv. 273783, Sez. 6, n. 41768 del 22/6/2017 - dep. 13/9/2017, Rv. 27128301; Sez. 6, n. 27910 del 23/9/2020, Rv. 27967701). L’intervento di cui all’articolo in esame risponde allo scopo di chiarire definitivamente i termini di punibilità di tali condotte non appropriate, anche in ragione della necessità di preciso adeguamento alla normativa euro-unitaria.

Con il comma 2 si è inserita la fattispecie di nuova introduzione fra le ipotesi previste nell’articolo 322-*bis* del codice penale, dedicato all’applicazione di talune fattispecie previste dal medesimo capo ai membri delle corti internazionali, degli organi delle istituzioni europee e di altri organismi internazionali.

**L’articolo 10**, comma 1, lettera a), introduce modifiche all’articolo 371-*bis* del codice di procedura penale. Queste sono necessarie e urgenti per assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello; segnatamente, si rende necessario sostituire, all’interno dell’art. 371-*bis*, comma 4, lett. h), numero 2, c.p.p. la nozione di *reiterata* violazione dei doveri previsti dall’art. 371 c.p.p. con quella di *grave* violazione, fermi restando gli altri presupposti e le forme della procedura. La lettera b) introduce modifiche all’articolo 412 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini. Le modifiche sono necessarie e urgenti per assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello.

In particolare, si rende necessario assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale già previste dall’art. 371-*bis* c.p.p.

Al comma 2 si introduce una modifica del procedimento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi, in particolare per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l’inutile duplicazione tra il provvedimento “provvisorio” e la conferma successiva.

**II CAPO III** detta disposizioni in materia di procedimento esecutivo, tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie e modifiche al codice civile.

**L’articolo 11** è dedicato alla previsione di limiti alla sequestrabilità ed alla pignorabilità di beni di Stati esteri. La previsione mira ad eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. Le ragioni di necessità e urgenza, nella presente congiuntura internazionale, vanno ravvisate nella esigenza di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di



contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri. In particolare, con il primo comma si è introdotta nell'ordinamento la regola in base alla quale non possono essere sottoposti a sequestro o pignoramento il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri e che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono, depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. La disposizione precisa altresì che sequestro e pignoramento su tali beni sono inefficaci e, anche ove notificati, non determinano l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia. Infine, il comma 3 introduce una disposizione transitoria.

**L'articolo 12** interviene sull'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, al fine di posticipare di un anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, è stato istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con contestuale soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica per i Minorenni. L'art. 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le modifiche di cui al Capo IV – Sezione VII (articoli dal 30 al 34) abbiano effetto decorsi due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF) è istituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e si articola in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio distrettuale o della sezione distaccata nei limiti competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è istituita presso ogni sede di tribunale ordinario e ha giurisdizione sul territorio del circondario. Il nuovo ufficio esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e in materia penale le competenze in materia penale e le funzioni di sorveglianza attualmente spettanti al tribunale per i minorenni. Esercita inoltre le funzioni di giudice tutelare.

L'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, proposte su base distrettuale a dotazione vigente, è tuttavia suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Tale rischio è stato evidenziato anche dalla settima commissione del Consiglio superiore della magistratura con delibera del 23 maggio 2024 (adottata a seguito della richiesta di parere in ordine allo schema di decreto ministeriale riguardante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del TPFM, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 149 del 2022).

Il rinvio di un anno si rende pertanto necessario al fine di posticipare gli effetti della riforma ad un momento in cui è prevedibile che gli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile siano in gran parte raggiunti, in tal modo evitando il rischio di pregiudicare il raggiungimento.



**L'articolo 13** corregge un errore materiale esistente nel primo comma dell'articolo 2506.1 codice civile, con il quale è stata disciplinata l'operazione di scissione mediante scorporo. L'urgenza dell'intervento è data dalla rilevanza della norma che per la prima volta ha disciplinato la scissione mediante scorporo e che quindi sta assumendo un ruolo di primo piano nello studio della materia delle operazioni societarie.

La disposizione, infatti, introdotta con il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere, riporta una ripetizione nel comma 1, contenente la definizione dell'operazione di scissione mediante scorporo.

**Il CAPO IV** contiene infine la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali.

Con l'**articolo 14** si prevede che, a parte le previsioni che contengono specifiche autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria - vale a dire gli articoli 1, 2 e 8 - le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli utilizzi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 15**, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. La norma detta da ultimo che il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

## Art. 1

*(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)*

La norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'art. 1, comma 863 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 unità e ciò allo scopo dichiarato di incidere di più adeguatamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare in modo migliore le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non prima del 1° ottobre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036 per gli oneri assunzionali.

La quantificazione dell'onere assunzionale è calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato per l'importo di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 per l'anno 2027, di euro 48.194.227 per l'anno 2028, di euro 48.194.227 per l'anno 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 per l'anno 2032, di euro 49.129.428 per l'anno 2033, di euro 49.129.428 per l'anno 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto il 23 dicembre 2021, incrementato del 5,78% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Si è tenuto, altresì, conto dell'importo dello straordinario, rivalutato del 5,78%, e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2022.





Nel comma 3 sono indicate le spese di funzionamento in misura di euro 1.300 “una tantum” all’atto dell’assunzione [comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

<b>Descrizione</b>	<b>COSTO PRIMO ANNO ASSUNZIONE PER UNITA'</b>
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uniforme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	
Caricatore scorta	€ 500,00
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	<b>€ 1.300,00</b>

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con una decorrenza dal 1° ottobre 2025 per il primo contingente di 500 unità e dal 1° ottobre 2026 per il secondo contingente di ulteriori 500 unità:





Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



## Art. 2

*(Assunzione dirigenti penitenziari)*

La norma si compone di cinque commi.

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR. Lo stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari, già nota agli organi dell'amministrazione dello Stato, fa ritenere prioritaria l'esigenza di una implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Tale necessità risulta ancora più impellente tenuto conto dei lavori in atto per la costruzione di otto nuovi padiglioni in coerenza con i progetti del PNRR di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, con il duplice obiettivo di cercare di contenere la problematica del sovraffollamento, nonché di migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari. E' del tutto evidente, infatti, che in coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni è avvertita fortemente l'esigenza di una azione generale che consenta di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione e ciò anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che si assesta in circa 60.000 unità.

Il comma 2, autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire nel biennio 2024-2025 procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di venti unità di personale - in aggiunta alle venti facoltà assunzionali - anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Sul punto è da rilevare che attualmente è vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39. Lo scorrimento di detta graduatoria consentirà all'Amministrazione di far fronte con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Il comma 3 stabilisce che per realizzare le finalità di cui al comma 2 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dei commi 1 e 2, determinate, come in dettaglio specificate nelle seguenti tabelle, in euro 852.417 per il 2024; euro 1.837.717 per il 2025;



euro 2.132.281 per il 2026; euro 2.157.962 per il 2027; 2.183.644 per il 2028; 2.209.326 per il 2029; euro 2.235.007 per il 2030; euro 2.260.689 per il 2031; euro 2.286.371 per il 2032; euro 2.312.053 per il 2033; euro 2.337.734 per il 2034; euro 2.363.416 annui a decorrere dal 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle eventuali procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, sulla base del trattamento economico annuo del dirigente penitenziario, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2024.

Con riferimento al trattamento economico accessorio si è fatto riferimento al decreto interministeriale per l'anno 2024 in corso di perfezionamento, tenuto conto delle limitate risorse disponibili (euro 1.967.047,93/266 unità in servizio), con esclusione del personale nominato Consigliere Penitenziario, che sta frequentando il corso di formazione, pari ad euro 7.395,00 annui pro capite (lordo Stato).

Alla relativa copertura, ai sensi del comma 5, si provvede per 952.417 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento derivanti dal previsto ampliamento della dotazione organica, con una decorrenza dal 1° luglio 2024 e le spese per l'espletamento delle procedure concorsuali:





## Art. 3

*(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)*

La disposizione prevede che per gli anni 2024 e 2025 si possa procedere all'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria, con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi conclusi per vicecommissario e per viceispettore, approvate con P.P.D.D.G.G. 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023. Lo scorrimento delle predette graduatorie, infatti, consente l'assunzione, in tempi brevi, di personale del Corpo che potrà assicurare un maggiore ordine e una maggiore sicurezza negli istituti carcerari, senza dispendio di tempi e risorse umane, strumentali e finanziarie derivanti dall'organizzazione e svolgimento di un concorso pubblico.

Trattasi di norma che in conformità a quanto previsto dalla legge realizza i principi dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che le relative assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



## Art. 4

*(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)*

La norma apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 6 del D.lg.s. 443/1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo, alla lettera a) che la durata del corso di formazione - tenuto presso le scuole del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria - per la nomina ad agente di polizia penitenziaria, sia compresa fra quattro e dodici mesi anziché tra sei e dodici mesi e alla lettera b) che nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due. Con la modifica al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che il primo ciclo di formazione non può avere durata inferiore a tre mesi, pur nella riduzione della durata minima del corso, assicurando in tal modo omogeneità rispetto alla durata dei corsi che gli agenti devono frequentare per diventare prima agenti in prova e poi agenti di polizia penitenziaria.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a ridurre la durata minima dei corsi di formazione erogati per gli allievi agenti della Polizia penitenziaria. Si evidenzia, a tal proposito, che le spese per l'organizzazione e gestione dei corsi in parola gravano, nell'ambito del Programma 6.1 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" sul capitolo 1671 piano gestionale 9 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento ed altre prestazioni", che reca uno stanziamento iniziale di euro 210.818 per l'anno 2024 e di euro 210.546 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e piano gestionale 27 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria" che reca uno stanziamento di euro 1.475.630 per l'anno 2024 e per l'anno 2025 e di euro 1.484.830 per l'anno 2026.



**CAPO II**  
**MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER**  
**L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE**

Art. 5

*(Interventi in materia di liberazione anticipata)*

La norma interviene, al comma 1, in materia di esecuzione delle pene detentive, inserendo il comma 10-*bis* all'articolo 656 c.p.p., disposizione che - ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, i cui limiti sono prefissati nel comma 5 dello stesso art. 656 - prevede di inserire nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero il computo della pena residua da espiare, secondo i criteri stabiliti al comma 4-*bis*, già detratti i periodi di liberazione anticipata previsti ai sensi dell'art. 54 della legge 354/1975. In tal modo il pubblico ministero emette contestualmente la sospensione dell'esecuzione, ricorrendone i requisiti temporali, mentre il magistrato di sorveglianza prende immediata visione sia della pena effettiva senza il calcolo dei periodi detratti sia della pena risultante con le predette detrazioni, così da poter valutare i requisiti di buona condotta del condannato e eventuali presupposti per l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione. Nell'ordine di esecuzione, pertanto, è espressamente dato avviso al destinatario che i periodi di detrazione della pena non verranno considerati qualora il medesimo non abbia partecipato all'opera di rieducazione prevista dalla norma che prevede la concessione del beneficio (art. 54 O.P.).

Al comma 2 sono apportate modifiche all'art. 54, comma 2, della citata legge 354/1975, invertendo l'obbligo che finora sussisteva in carico al magistrato di sorveglianza che nella nuova disposizione dovrà comunicare all'ufficio del pubblico ministero solo i casi di mancata concessione o di revoca del beneficio, considerato, oramai, l'applicazione d'ufficio della liberazione anticipata senza ulteriori incombenze procedurali.

Pertanto, in attuazione del principio di semplificazione della procedura prevista dall'articolo 69-*bis* della legge 354 /1975 e considerato di raccordare il beneficio in esame con la valutazione del semestre di riferimento della pena detentiva in esecuzione - senza ancorare la concessione della misura a valutazioni cumulative compiute in senso favorevole o sfavorevole per il condannato e connesse a semestri precedenti o successivi - l'art. 69 - bis dell'O.P. viene sostituito dalla disposizione di cui al comma 3.

Con la modifica, infatti, viene introdotto un meccanismo di automatismo di concessione del beneficio che si applica "de plano" al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata. In tal modo, il magistrato di sorveglianza provvederà all'adozione del relativo provvedimento entro novanta giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, accertando la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Avverso l'ordinanza di cui sopra il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Per gli effetti positivi che la procedura è suscettibile di determinare, con il comma 4 della norma in esame si è previsto l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, da adottarsi attraverso regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.



Trattandosi di disposizioni relative a compiti e adempimenti istituzionali, le stesse trovano attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Art. 6

*(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

La norma prevede al comma 1 che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere apportate le modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, necessarie a migliorare il benessere dei detenuti e degli internati incentivando le relazioni con i familiari attraverso i colloqui telefonici che, a tal fine, vengono incrementati, equiparando il numero dei medesimi, a livello settimanale e mensile, a quelli autorizzati dal direttore dell'istituto o dall'autorità giudiziaria che si tengono di persona. Pertanto, si rende necessario un intervento sull'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) e conseguentemente sull'articolo 61, comma 2 secondo periodo, lettera a), del medesimo regolamento, inserendo oltre il riferimento all'articolo 37, anche quello all'articolo 39.

Al comma 2 prevede che fino all'approvazione delle modifiche al regolamento di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354 possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure trattamentali, rientranti nei compiti istituzionali già svolti dall'Amministrazione penitenziaria, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a consolidare maggiormente le relazioni parentali dei soggetti reclusi e a favorire, quindi, il reinserimento dei medesimi.

Si consideri, al riguardo, che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico degli stessi detenuti e che le funzioni di vigilanza potranno essere garantite attraverso l'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria a seguito dell'assunzione di 1.713 agenti che saranno immessi a breve nei ruoli a seguito dello svolgimento del concorso bandito con P.D.G. 8 marzo 2023 e dell'ulteriore concorso per l'assunzione di 2.568 agenti indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024.



## Art. 7

*(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)*

La disposizione interviene sull'articolo 41-bis, comma 2-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 modificando la lettera f) per motivi di drafting e introducendo la nuova lettera f-*bis*, con la quale si prevede di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, ai quali è stata sospesa l'applicazione delle normali regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge 354/1975 in quanto possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La modifica normativa mira a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo e applicativo relativamente alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa da parte di tali soggetti, che si trovano in regime di 41-bis, con provvedimento emesso dal Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'Interno.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di un intervento necessario al fine di una coerente applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa rispetto anche al complesso di norme dettate in materia di ordinamento penitenziario ed in particolare, di trattamento penitenziario e degli istituti in esso contenuti.



## Art. 8

*(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)*

Per rinnovare il sistema dell'esecuzione penale e rendere più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale che hanno un impatto sulla sicurezza e la coesione sociale, occorre rafforzare il campo d'azione delle politiche di inclusione delle persone in esecuzione penale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e con gli enti del terzo settore.

A tal fine e allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte si prevede al comma 1 l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Tale elenco è articolato in sezioni regionali. Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è assegnato il compito di curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e di esercitare la vigilanza sullo stesso.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Nel comma 3 sono indicati i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine si prevede che le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il comma 4 stabilisce che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, possono essere considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

In relazione alle modalità di istituzione dell'elenco, il comma 5 prevede che lo stesso dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2. Il comma 6 autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Quanto alla copertura dei nuovi oneri a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio di Cassa delle ammende, si evidenzia che la stessa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico



vigilato dal Ministero della Giustizia, con l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. La Cassa riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di governance, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213/2023 tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

In media il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo, riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona ed è quantificato prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona.

Per la stima degli oneri è stato utilizzato quindi quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà).

Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale. La quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco. Si evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione Statistica risultano 45.701 detenuti definitivi. Si stima che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio



giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come meglio illustrato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

N. detenuti definitivi	95% non fruitori della misura	5% possibili beneficiari della misura	9% del 5% destinatari della misura	N. detenuti accoglibili all'anno per possesso requisiti	Costo medio giornaliero	N. giorni	Totale onere medio annuo unitario	Onere mediocomplesivo annuo in euro
45.701	43.416	2.285	206	206	93	365	33945	<b>6.980.942,00</b>

Pertanto, il calcolo degli oneri medi annui arrotondati è il seguente:

<i>Quota media giornaliera (accoglienza, presa in carico e programma di reinserimento sociale)</i>	<i>n. giorni</i>	<i>Totale oneri annui</i>	<i>n. detenuti accoglibili/anno</i>
<i>93 euro</i>	<i>365</i>	<i>euro 7.000.000</i>	<i>206</i>



## Art 9

*(Modifiche al codice penale)*

La disposizione inserisce una nuova fattispecie di reato tipico contro la pubblica amministrazione che si caratterizza nel distrarre denaro o altra cosa mobile di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o servizio, dall'uso previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge che non lasciano dubbi circa la loro destinazione. Contestualmente deve sussistere l'elemento soggettivo intenzionale di avvantaggiarsi ingiustamente della diversa destinazione del denaro o del bene procurando, correlativamente, ad altra persona un danno ingiusto. L'illecito in esame è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## Art. 10

*(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)*

La disposizione, al comma 1, prevede modificazioni agli articoli 371-bis e 412 del codice di procedura penale. Alla lettera a) le modifiche introdotte all'articolo 371-bis sono necessarie e urgenti per assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello; segnatamente, si rende necessario sostituire, all'interno dell'art. 371-bis, comma 3, lett. h), numero 2, c.p.p. la nozione di *reiterata* violazione dei doveri previsti dall'art. 371 c.p.p. con quella di *grave* violazione, fermi restando gli altri presupposti e le forme della procedura. Alla lettera b) le modifiche introdotte all'articolo 412 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini, sono necessarie e urgenti per assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello. In particolare, si rende necessario assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale già previste dall'art. 371-bis c.p.p.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 678, comma 1-ter c.p.p. prevede una modifica del procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi, in particolare per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva.

La disposizione, di natura ordinamentale e inerente a compiti e adempimenti istituzionali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO,**  
**DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE**  
**FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE**

Art. 11

*(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)*

L'articolo prevede l'introduzione nell'ordinamento della regola in base alla quale i depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili agli Stati esteri e da questi detenuti attraverso le banche centrali o altre autorità monetarie sono impignorabili, se riconducibili a finalità pubblicistiche, in aderenza a quanto già previsto dal diritto consuetudinario internazionale, eliminando le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. Le ragioni di necessità e urgenza, nella presente congiuntura internazionale, vanno ravvisate nella esigenza di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri.

Il comma 1 introduce il principio generale dell'impignorabilità e non sequestrabilità dei beni (il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono) depositati presso la Banca d'Italia, prevedendo inoltre che il sequestro e il pignoramento eseguiti su tali beni sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

Il comma 2 stabilisce che l'inefficacia di cui al comma 1 debba essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Il comma 3 stabilisce *ex lege* l'estinzione dei procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma è diretta a prevedere misure garantistiche per tutelare somme e altri titoli detenuti da Stati esteri e depositati presso la Banca d'Italia, strumenti atti a evitare l'insorgere di problemi a livello internazionale suscettibili di minare i rapporti e le relazioni tra l'Italia e altri Paesi europei ed extraeuropei. A tal fine si rappresenta che la disposizione in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, anche sulla base di esperienze pregresse, non sussistono fattispecie relative a crediti pubblici incise dalla previsione, restando gli stessi, di fatto esclusi dalla presente iniziativa normativa



## Art. 12

*(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)*

La disposizione modifica l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 149/2022, prevedendo che le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto decorsi tre anni anziché due dalla data della pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di realizzare una più efficiente organizzazione dei predetti tribunali e garantire una maggiore qualità del servizio alla collettività, essendo le materie trattate molto delicate e complesse.



Art. 13

*(Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile)*

La norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo tesa ad eliminare una ripetizione nel comma 1, rendendo più chiara la definizione inserita nell'articolo 2506.1 codice civile in materia di scissione mediante scorporo.



**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

Art. 14

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi alle attività previste nel presente decreto si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 8 per i quali invece è prevista una specifica autorizzazione di spesa che consente di dare attuazione alle disposizioni inserite nei citati articoli, nonché la relativa copertura finanziaria.

ART. 15

*(Entrata in vigore)*

L'articolo stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" (milioni di euro)															
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno				
						2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
1	2		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - personale	S	C		2,1	26,2	48,2	48,2		2,1	26,2	48,2	48,2
1	2		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - effetti riflessi	E	TC							1,0	12,7	23,4	23,4
1	3		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - funzionamento	S	C		0,7	1,1	0,8	0,8		0,7	1,1	0,8	0,8
1	4	a)	Riduzione Tabella A - Vari Ministeri (segue dettaglio per memoria)	S	C		-2,9	-27,4	-27,4	-27,4		-2,9	-27,4	-27,4	-27,4
1	4	a.1)	Riduzione Tabella A - MEF				-0,4	-3,9	-3,9	-3,9		-0,4	-3,9	-3,9	-3,9
1	4	a.2)	Riduzione Tabella A - MIMIT				-0,3	-3,4	-3,4	-3,4		-0,3	-3,4	-3,4	-3,4
1	4	a.3)	Riduzione Tabella A - LAVORO				-0,3	-1,1	-1,1	-1,1		-0,3	-1,1	-1,1	-1,1
1	4	a.4)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA				-0,2	-1,3	-1,3	-1,3		-0,2	-1,3	-1,3	-1,3
1	4	a.5)	Riduzione Tabella A - MAECI				-0,2	-2,0	-2,0	-2,0		-0,2	-2,0	-2,0	-2,0
1	4	a.6)	Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE				-0,03	-1,5	-1,5	-1,5		-0,03	-1,5	-1,5	-1,5
1	4	a.7)	Riduzione Tabella A - INTERNO				-0,1	-0,5	-0,5	-0,5		-0,1	-0,5	-0,5	-0,5
1	4	a.8)	Riduzione Tabella A - MASE				-0,2	-1,8	-1,8	-1,8		-0,2	-1,8	-1,8	-1,8
1	4	a.9)	Riduzione Tabella A - MIT				-0,2	-2,1	-2,1	-2,1		-0,2	-2,1	-2,1	-2,1
1	4	a.10)	Riduzione Tabella A - MUR				-0,2	-2,1	-2,1	-2,1		-0,2	-2,1	-2,1	-2,1
1	4	a.11)	Riduzione Tabella A - DIFESA				-0,2	-1,3	-1,3	-1,3		-0,2	-1,3	-1,3	-1,3
1	4	a.12)	Riduzione Tabella A - MASAF				-0,03	-1,2	-1,2	-1,2		-0,03	-1,2	-1,2	-1,2
1	4	a.13)	Riduzione Tabella A - CULTURA				-0,3	-2,3	-2,3	-2,3		-0,3	-2,3	-2,3	-2,3
1	4	a.14)	Riduzione Tabella A - SALUTE				-0,1	-0,9	-0,9	-0,9		-0,1	-0,9	-0,9	-0,9
1	4	a.15)	Riduzione Tabella A - TURISMO				-0,2	-2,0	-2,0	-2,0		-0,2	-2,0	-2,0	-2,0



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024.*

**Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

## Articolo 1.

*(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità per l'anno 2025;
- b) 500 unità per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Articolo 2.

### *(Assunzione dirigenti penitenziari)*

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.

2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie fasce assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le

spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

### Articolo 3.

*(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

### Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tra sei e dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tra quattro e dodici mesi »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« *1-bis.* Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due. »;

c) al comma 2, dopo le parole: « Al termine del primo ciclo del corso » sono inserite le seguenti: « di durata non inferiore a tre mesi ».

## CAPO II

MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE  
E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

## Articolo 5.

*(Interventi in materia di liberazione anticipata)*

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Fermo il disposto del comma *4-bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione. ».

2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole « La concessione del beneficio è comunicata » sono sostituite dalle seguenti: « La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate ».

3. L'articolo *69-bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« *Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata).* —  
*1.* In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

*2.* Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-*bis*. ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;

c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

#### Articolo 6.

*(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la

prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

#### Articolo 7.

*(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)*

1. All'articolo 41-bis, al comma 2-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), dopo le parole: « cuocere cibi » il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. ».

#### Articolo 8.

*(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)*

1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei

servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

5. L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

## Articolo 9.

### *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

« Articolo 314-bis (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

2. All'articolo 322-*bis*, comma 1, del codice penale dopo la parola « 314 » sono aggiunte le seguenti: « , 314-*bis* ».

#### Articolo 10.

*(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)*

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera *h*), numero 2), del codice di procedura penale, la parola « reiterata » è sostituita dalla parola « grave »;

b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. ».

2. All'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « in via provvisoria » sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola « provvisoria » è soppressa;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. »;

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. ».

### CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

#### Articolo 11.

*(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)*

1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che

le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

#### Articolo 12.

*(Modifiche in materia di tribunale per le persone,  
per i minorenni e per le famiglie)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

#### Articolo 13.

*(Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile)*

1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: « Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote », le parole « a sé stessa » sono soppresse.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Articolo 14.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 4,00